

Novità e punti di forza del Decreto

Il *Decreto* introduce sicuramente delle importanti novità nel processo di promozione dell'inclusione scolastica, salutate per lo più con favore anche dalle Associazioni delle persone con disabilità (Nazaro Pagano, presidente di FAND, nella riunione del 31 agosto 2020 espresse la propria piena soddisfazione, parlando di “*documenti e strumenti che possono portare ad una scuola pienamente inclusiva*”). Le ripercorriamo sinteticamente di seguito.

- Su tutto il territorio nazionale viene adottato un solo modello di PEI, impostato e redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale posto alla base della *Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute* (ICF) dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità* (portando così a compimento il lungo cammino avviato dall'intesa sancita nella [Conferenza Unificata del 20 marzo 2008](#) sui criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità).
- Sono fornite indicazioni precise sugli adempimenti cui è chiamato il GLO (gruppi di lavoro operativi istituiti in ogni scuola).
- È ribadito il principio della corresponsabilità educativa: tutti gli insegnanti del team/consiglio di classe (a cui sarà rivolta una seppure breve formazione specifica) prendono in carico l'alunno con disabilità, e non il solo docente di sostegno che, a sua volta, è una risorsa a disposizione dell'intera classe.
- Vengono fissati i termini del 30 giugno per la redazione del PEI provvisorio (per gli alunni che durante l'anno in corso hanno ricevuto una certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica) e del 31 ottobre (almeno di norma) per quella del PEI definitivo.
- Sono stabilite composizione e funzionamento del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO): presieduto dal Dirigente scolastico e composto da tutti i docenti del team o del consiglio di classe, vi partecipano a pieno titolo i genitori dell'alunno con disabilità e tutte le figure professionali specifiche che interagiscono con la classe e con l'alunno, sia interne alla scuola (docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI; docenti che svolgono azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività di completamento; personale ATA, ecc...) che esterne all'istituzione scolastica (assistenti specialistici per l'autonomia e la comunicazione, nominati dall'Ente locale; specialisti e terapeuti dell'ASL; uno specialista o terapeuta privato segnalato dalla famiglia, con partecipazione però a solo titolo consultivo e non decisionale; operatori dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un

Progetto Individuale; componenti del GIT, ecc...ed eventualmente studenti stessi). L'individuazione formale dei componenti è fatta dal Dirigente scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, ad inizio anno scolastico con proprio decreto (il carattere di ufficialità del GLO è sottolineata anche dall'obbligo imposto dalla norma di puntuale rendicontazione del suo funzionamento).

- A partire dalla scuola secondaria di primo grado, al GLO partecipa attivamente, se vuole, lo studente con disabilità secondo il principio di autodeterminazione sancito dall'art. 3 della [Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità](#)
- È prevista una stesura del PEI che abbia particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere (secondo la prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF) con particolare riguardo al livello di inclusività del contesto.
- La proposta del numero delle ore di sostegno e delle risorse, per effetto delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. 96/2019, è sottratta al Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) ed è restituita alla scuola, in cui il GLO approva il PEI e lo affida al Dirigente scolastico per la richiesta complessiva delle misure da chiedere all'USR.
- Il nuovo PEI calcola anche il fabbisogno delle misure non didattiche di sostegno da avanzare agli Enti locali.